

Allegato "B" al rep.84221
Statuto di Confagricoltura Rovigo

TITOLO I - Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 2 Scopi

Art. 3 Realizzazione degli scopi

TITOLO II - Degli associati e dei loro obblighi e contributi

Art. 4 Associati

Art. 5 Ammissione

Art. 6 Obblighi dei soci

Art. 7 Contributi

Art. 8 Perdita della qualità di socio

Art. 9 Contributi alla Confederazione e alla Federazione regionale

Art.10 Obblighi dell'Associazione verso la Confagricoltura e la
Federazione regionale

Art.11 Inosservanza degli obblighi di Confagricoltura Rovigo

Art.12 Elettorado passivo

Art.13 Perdita della qualità di associato alla Confederazione

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 14 Organi dell'Associazione

Art. 15 Assemblea generale

Art. 16 Adunanze dell'Assemblea

Art. 17 Convocazione dell'Assemblea

Art. 18 Costituzione dell'Assemblea

Art. 19 Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale

Art. 20 Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 21 Consiglio direttivo

Art. 22 Convocazione e adunanze del Consiglio direttivo

Art. 23 Attribuzioni del Consiglio direttivo

Art. 24 Giunta esecutiva

Art. 25 Attribuzioni della Giunta esecutiva

Art. 26 Presidente e vicepresidenti

Art. 27 Attribuzioni del presidente

Art. 28 Presidente onorario

Art. 29 Revisori dei conti

Art. 30 Collegio dei probiviri

Art. 31 Organizzazione periferica

Art. 32 Reggenti e responsabili di zona

Art. 33 Direzione e Personale dell'associazione

TITOLO IV - Sindacati provinciali di categoria e Sezioni e Federazioni provinciali di prodotto

Art. 34 Ordinamento

Art. 35 Sindacati provinciali di categoria

Art. 36 Sezioni provinciali di prodotto e Federazioni provinciali di prodotto

TITOLO V - Patrimonio - Entrate - Bilanci

Art. 37 Patrimonio

Art. 38 Entrate

Art. 39 Amministrazione - Bilanci

TITOLO VI - Modificazioni statutarie - Scioglimento dell'associazione

Art. 40 Modificazioni statutarie

Art. 41 Scioglimento e liquidazione dell'associazione

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art.50

TITOLO I

Denominazione Sede Scopi

Articolo 1

Costituzione Denominazione Sede

È costituita, con sede in Rovigo, la "Confagricoltura Rovigo", associazione non riconosciuta, senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione generale dell'agricoltura italiana a norma dell'art. 3 dello statuto della Confederazione stessa, conservando rispetto ad essa la propria autonomia istituzionale, funzionale, economico-finanziaria e patrimoniale. Essa concorre a costituire inoltre la Federazione regionale degli agricoltori del Veneto a norma dell'art. 27 del predetto statuto confederale.

L'Associazione, i suoi Sindacati di categoria, le sue Federazioni di prodotto e le sue Sezioni provinciali di prodotto sono tenuti ad osservare lo statuto ed il regolamento confederali, lo statuto della Federazione regionale e devono riportare nell'intestazione della corrispondenza e nei propri atti, la dicitura "Confederazione generale dell'agricoltura italiana" e il simbolo confederale.

Articolo 2

Scopi

L'Associazione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei vallicoltori, singoli od associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative, ai fini della difesa dei rispettivi interessi e per la tutela e l'incremento dell'agricoltura provinciale, degli allevamenti zootecnici ed ittici, delle imprese della pesca, delle attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale.

A tal fine si propone:

a) di tutelare gli interessi e la professionalità degli associati, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale. Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le singole Sezioni di prodotto;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale. Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2,

comma secondo, dello statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Associazione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità. È attribuita all'Associazione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati. Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Associazione o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'Associazione deve essere trasmesso alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichi. Del pari l'Associazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi. Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti. L'Associazione è obbligata a comunicare periodicamente alla Confederazione i contratti in materia di lavoro perfezionati in esecuzione di quelli nazionali e/o provinciali, per consentire di cogliere le tendenze e le novità nel panorama sindacale;

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'Associazione eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, organizzazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agroalimentare, promuovere contratti di rete;

g) di tutelare la genuinità e l'identità delle produzioni agricole contro ogni forma di contraffazione, costituendo tali valori parti irrinunciabili della cultura dei territori, delle comunità locali e nazionali, assumendo le iniziative del caso per contrastare ogni fenomeno di frode, di alterazione, di imitazione che si traducono in un pregiudizio economico e di immagine per le produzioni agroalimentari e quindi per gli associati;

- h) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica e il trasferimento delle innovazioni, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli; l'organizzazione di corsi di formazione in agricoltura, con riferimento a corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura, in ottemperanza delle normative vigenti;
- i) di promuovere la ricerca scientifica e tecnica come strumento indispensabile per lo sviluppo e l'innovazione, non solo economica, ma anche sociale delle imprese agricole, sostenendo tutte le iniziative che possono allargare gli orizzonti di conoscenza del settore della produzione agricola e dell'alimentazione;
- j) di tutelare la libertà di impresa, riconoscendola come valore fondante l'iniziativa privata costituzionalmente garantita, adoperandosi per contrastare ogni fenomeno di infiltrazione o di condizionamento criminale nell'esercizio dell'attività agricola dei propri associati;
- k) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'ENAPA;
- l) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra-agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;
- m) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi (assistenza e servizio IVA, assistenza e servizio ritenute fiscali, assistenza e servizio UMA, assistenza e servizio denuncia dei redditi, assistenza e servizio UTF, assistenza e servizio prevenzione incendi, assistenza e servizio assicurativo, assistenza e servizio contabilità civilistica e redazione di bilancio, assistenza e servizio legale e fiscale, rapporti con il sistema bancario) che possono agevolare il compito degli associati e ogni altro servizio che nel frattempo dovesse essere ritenuto utile previa delibera degli Organi statutari e dietro corresponsione di quote associative specifiche. L'assistenza potrà essere attuata anche a mezzo stampa e con altri organi di informazione;
- n) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

Articolo 3

Realizzazione degli scopi

Per gli scopi sopra enunciati, l'Associazione si propone:

- 1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni della regione per il tramite della Federazione regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;
- 2) di attenersi e uniformarsi alle deliberazioni e alle direttive degli Organi statutari della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Federazione regionale per quanto attiene ai problemi nazionali e regionali d'intesa con la Federazione regionale e in merito alle attività volte all'innovazione, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese giusta gli articoli 6 e 7 dello statuto confederale.

TITOLO II

Degli associati e dei loro obblighi e contributi

Articolo 4

Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, entro il territorio della provincia, province limitrofe ed altre province, svolgano attività o abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni e Federazioni di prodotto che costituiscono l'Associazione, di cui al titolo IV del presente statuto.

Possono altresì aderire le imprese che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro-alimentare, agroindustriale.

Costituiscono articolazioni organizzative dell'Associazione anche la sezione provinciale dei Giovani di Confagricoltura - ANGA, dell'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo - ANPA, dell'Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente ed il territorio - AGRITURIST e dell'Associazione nazionale Confagricoltura Donna.

Possono inoltre aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche, le cooperative, le associazioni, gli enti e le organizzazioni tecniche ed economiche, create dai produttori agricoli, anche se prive di personalità giuridica, che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa e all'incremento dell'agricoltura, degli allevamenti animali, vegetali ed ittici nonché della produzione agricola in genere.

L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni nazionali, nonché quella delle Federazioni e Sezioni provinciali di prodotto che fanno capo alle rispettive Sezioni nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Associazione provinciale, attraverso i suoi uffici e servizi.

Articolo 5

Ammissione

L'agricoltore o l'ente che intende far parte dell'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda alla Presidenza dell'Associazione su apposito modulo predisposto dall'Associazione stessa. La domanda dovrà indicare il titolo di proprietà, di possesso o di godimento di tutti i terreni dell'interessato, nonché tutti gli elementi atti a descrivere i terreni stessi entro l'ambito della provincia, delle province limitrofe ed altre province di cui all'art. 4 e precisare i prevalenti indirizzi produttivi dell'azienda. Con riferimento agli indirizzi produttivi prevalenti il socio verrà inserito ai soli fini elettorali e di rappresentanza massimo in due Sezioni di prodotto e relative Federazioni provinciali di prodotto, secondo situazioni e preferenza.

Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 4 comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sulla assegnazione ai singoli Sindacati di categoria, alle Federazioni di prodotto e alle singole Sezioni di prodotto delibera la Giunta esecutiva dell'Associazione. Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori, verrà comunque iscritto ai soli fini elettorali e di rappresentanza ad un solo Sindacato e al massimo a due Sezioni di prodotto e relative Federazioni provinciali di prodotto, tenuto conto dell'indirizzo prevalente dell'azienda. Il socio potrà preventivamente esprimere ai soli fini elettora-

li e di rappresentanza e tenuto conto delle specifiche condizioni dell'azienda una sua opzione preferenziale che resterà valida almeno per quattro anni.

Contro il mancato accoglimento della domanda o l'assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione e relativa Federazione di prodotto che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, al Consiglio direttivo dell'Associazione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dall'Assemblea.

Articolo 6

Obblighi dei soci

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente statuto e il codice etico, di uniformare i propri comportamenti e quindi di osservare integralmente le norme del codice etico approvate dall'Associazione e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni e alle direttive dell'Associazione nonché di versare il contributo associativo di cui all'articolo 7.

L'impegno del socio dura tre anni dal momento della richiesta di prima iscrizione e successivamente al triennio avrà durata annuale ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore anno se, entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

È fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali sottoscritti rispettivamente dalla Federazione regionale e dalla Associazione provinciale.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, e il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dalla Associazione stessa, con decisione del Consiglio direttivo, motivata e comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7

Contributi

I singoli soci si impegnano ad associare tutta la superficie di proprietà, sia condotta direttamente che concessa, a qualsiasi titolo, in conduzione e tutta la superficie a qualsiasi titolo ricevuta in conduzione in provincia di Rovigo, province limitrofe e altre province e si impegnano a corrispondere all'Associazione i contributi e le quote associative specifiche nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa e dei Sindacati provinciali di categoria.

In base a tale impegno, l'Associazione ha titolo a verificare tutti gli elementi che ritiene utili e si riserva di far valere i suoi diritti per la riscossione delle quote sociali e delle quote specifiche con tutti i mezzi consentiti dalla legge.

I contributi e le quote associative specifiche sono fissati ogni anno dalla Assemblea sulla base del bilancio dell'Associazione.

I Sindacati provinciali di categoria potranno richiedere contribuzioni straordinarie, previa comunicazione alla Presidenza dell'Associazione, che potrà non accordare la relativa autorizzazione, qualora il fine di tale contribuzione sia contrario alle direttive dell'Associazione e a quelle della Confederazione.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, oltre ad ogni altro contri-

buto, sono dovuti gli interessi di mora nella misura di legge, oltre all'indennità di svalutazione, fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento della quota annuale di contributo comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Associazione ed alla partecipazione alla sua attività deliberativa; la sospensione verrà deliberata dalla Giunta esecutiva.

Nei casi gravi di recidività, l'espulsione.

I contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per la comprovata perdita totale della proprietà o del possesso, oppure della disponibilità dei terreni, ovvero, nel caso di persone giuridiche o di associazioni, per l'estinzione delle medesime o per la perdita della capacità di agire;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dall'art. 6;
- c) per inadempienza degli obblighi previsti dal presente statuto o per atto di indisciplina grave;
- d) per il mancato rispetto delle regole del Codice Etico verificate a seguito di un procedimento adottato dal Consiglio direttivo;
- e) per morte.

Sulla perdita della qualità di socio, salvo il caso di recesso e morte, delibera il Consiglio direttivo.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione del Consiglio direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell'art. 4.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Articolo 9

Contributi alla Confederazione e alla Federazione regionale

L'Associazione è tenuta a versare alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana i contributi associativi che, giusta l'art. 6 dello statuto confederale, saranno determinati dalla Giunta confederale.

Essa è altresì tenuta a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione regionale.

Nel caso in cui l'Associazione non provveda a tali spese, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto confederale, Confagricoltura nazionale, se sollecitata, potrà intervenire per fornire le risorse finanziarie necessarie alla Federazione regionale.

Articolo 10

Obblighi dell'Associazione verso la Confagricoltura e la Federazione regionale

L'appartenenza alla Confagricoltura comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione, che

possono interessare anche l'organizzazione e l'attività degli associati, affinché si realizzi una migliore omogeneizzazione con i programmi, con gli obiettivi e con le strategie sindacali di Confagricoltura, nonché uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali degli Organi confederali, volte all'innovazione, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese ed alle conseguenti modalità operative e/o attuative indicate dalla Direzione generale;

- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli Organi confederali entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali;
- promuovere e svolgere le attività di servizi anche attraverso le organizzazioni appositamente promosse dalla Confederazione.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'Associazione è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa inviando la documentazione sulla situazione contributiva, fiscale ed economica elencata nel regolamento di attuazione dello statuto di Confagricoltura, nonché a trasmettere alla Confederazione il bilancio approvato dall'Assemblea, all'uopo corredato del parere del Collegio dei revisori dei conti in ordine alla sua completezza e veridicità. La Confederazione potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso d'inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorché Confagricoltura Rovigo debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrare dovrà darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'Associazione indice una assemblea, alla quale dovrà essere invitato il presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Associazione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Federazione regionale ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dall'Associazione nei suoi confronti.

Articolo 11

Inosservanza degli obblighi di Confagricoltura Rovigo

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il presidente confederale può proporre la convocazione di un'Assemblea straordinaria dell'Associazione, perché esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale Assemblea sarà presieduta dal presidente confederale o da uno dei vicepresidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari o delle direttive confederali la Giunta esecutiva della Confagricoltura, su proposta del presidente, ha la facoltà di decidere nei confronti dell'Associazione:

1. la sospensione delle prestazioni istituzionali, o comunque dell'assistenza della Confederazione e della Federazione regionale;
2. la sospensione del diritto di voto negli Organi confederali e nella Federazione regionale;

3. la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione in presenza delle situazioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 10 dello statuto confederale;

4. la riduzione dei voti attribuiti, ai sensi dell'art. 12 punto f) dello statuto confederale, ad un unico voto;

5. l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura massima del 10% della quota associativa annuale;

Qualora nell'Associazione si verificano inadempienze statutarie o amministrative, ovvero disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di queste sia investita la Confederazione, il presidente confederale su delibera della Giunta esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'Associazione svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Se viene rilevata la necessità, la Giunta esecutiva può conferire all'ispettore ulteriori compiti di affiancamento e di indirizzo nell'attività dell'Associazione, in cui sono state rilevate disfunzioni o carenze o vacanza nella direzione, al fine di promuovere o migliorare quelle attività risultate carenti. Tale incarico avrà durata limitata indicata, caso per caso, dalla stessa Giunta esecutiva.

Inoltre, nei casi in cui in Confagricoltura Rovigo si dovessero verificare difficoltà o ritardi nell'avvio e sviluppo degli Enti preposti allo svolgimento dei servizi o carenze di rilievo nell'erogazione dei servizi di maggiore importanza, la Giunta esecutiva, consultata la Federazione regionale, può altresì conferire ad un ispettore confederale il mandato di svolgere pro tempore, in affiancamento alla direzione dell'Associazione, funzioni organizzative limitate allo sviluppo o al miglioramento della erogazione dei servizi medesimi.

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività amministrativa, organizzativa o statutaria dell'Associazione, la Confederazione nomina uno o più commissari i quali senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'Associazione nel periodo commissariale sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta esecutiva confederale su richiesta motivata.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Associazione, la sospensione delle attività assembleari incompatibili con il commissariamento.

Al commissario/i dell'Associazione è riconosciuto, durante il periodo di commissariamento, un voto in Assemblea confederale nell'interesse dell'Associazione commissariata.

Il/I commissario/i per tutta la durata del commissariamento ha (hanno) la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti Organi sociali, ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

Il/I commissario/i, nominato/i ai sensi dell'art. 8 dello statuto confederale, può (possono) essere revocato/i dalla Giunta esecutiva per giusta causa.

Costituiscono motivi validi per il commissariamento:

a) la mancata convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto dell'Associazione;

b) la mancata convocazione e l'assenza di riunioni degli altri Organi sociali per un periodo superiore a sei mesi;

c) la mancata presentazione all'Assemblea dei bilanci e dei rendiconti finanziari an-

nuali;

d) la mancata nomina delle cariche sociali alle scadenze previste dallo statuto dell'Associazione;

e) situazioni di aperto e diffuso contrasto o di conflitto all'interno degli Organi dell'Associazione, che pregiudichino o influenzino negativamente il regolare funzionamento dell'attività amministrativa statutaria o organizzativa dell'Associazione ovvero quando siano state riscontrate gravi carenze organizzative e di rappresentanza sindacale;

f) situazioni che siano il frutto di oggettivi fatti di carenza gestionale che provocano una persistente condizione di squilibrio o di deficit patrimoniale ed economico;

g) l'Associazione risulta per almeno due esercizi morosa nel pagamento delle quote sociali.

La nomina del commissario (o dei commissari) è di competenza della Giunta esecutiva confederale nell'ipotesi di cui alle lettere a), b), c), f) e g) del precedente comma, mentre nell'ipotesi di cui alle lettere sub d) e sub e), la nomina commissariale è di competenza del Comitato direttivo confederale.

All'inizio della attività si procede all'accertamento della situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione commissariata.

Se all'esito della verifica emerge una evidente condizione di difficoltà e di squilibrio sul piano economico-finanziario dell'Associazione, tale da non poter essere sanata o recuperata, attraverso un adeguato piano finanziario che assicuri le risorse necessarie per garantire il regolare svolgimento dell'attività organizzativa ed associativa dell'Associazione commissariata, il commissario, previa autorizzazione del Comitato direttivo, provvede alla nomina di un liquidatore per la liquidazione della stessa Associazione ovvero propone al Comitato direttivo stesso l'esclusione dell'Associazione commissariata nell'ipotesi di comprovata impossibilità di ripristino della situazione ordinaria.

Il/I commissario/i è (sono) tenuto/i a redigere rendiconti periodici sulla gestione da sottoporre alla Giunta della Confederazione.

Il/I commissario/i, di norma, dovrà (dovranno) essere scelti tra i componenti della Giunta esecutiva o del Comitato direttivo, o tra i dirigenti locali possibilmente della Regione in cui ricade l'Associazione oggetto dei provvedimenti.

Nei casi di inadempienza degli obblighi dell'Associazione nei confronti della Federazione regionale, il Consiglio direttivo della medesima, in caso di persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Associazione:

1. la richiesta alla Confederazione di effettuare un'ispezione, a norma dell'art. 7 dello statuto confederale;
2. la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione regionale;
3. la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali, a norma dell'art. 7 del suddetto statuto;
4. la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma dell'art. 10 dello statuto confederale.

Articolo 12

Elettorato passivo

L'incarico di presidente di Confagricoltura Rovigo non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con incarichi in partiti politici, sia nazionali, sia regionali, sia locali né ricoprire cariche nel Parlamento europeo, naziona-

le o regionale.

Articolo 13

Perdita della qualità di associato alla Confederazione

La Confagricoltura Rovigo perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento della Confagricoltura Rovigo;
- b) per recesso;
- c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello statuto confederale.

La Confagricoltura Rovigo non può recedere dalla sola Federazione regionale. Lo scioglimento del vincolo associativo ad opera dell'Associazione stessa, può manifestarsi ai sensi dell'art. 10 dello statuto di Confagricoltura, solo verso Confagricoltura, con conseguente perdita della qualità di socio anche nei confronti della Federazione regionale.

Il recesso dalla Confagricoltura deve essere comunicato 6 mesi prima tramite PEC o lettera raccomandata A/R alla Giunta esecutiva e deve essere deliberato dall'Assemblea generale dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

A seguito della perdita della qualità di associato, l'Associazione è tenuta a non utilizzare per il futuro né la denominazione né il logo della Confagricoltura.

La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni altro diritto sul patrimonio della confederazione.

L'Assemblea generale decide sulla perdita della qualità di associato con la presenza di almeno la metà dei voti rappresentati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.

In presenza delle condizioni di cui sopra è facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione provinciale o interprovinciale per gli scopi di cui al presente statuto.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Articolo 14

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti;
- f) il Collegio dei probiviri.

I componenti degli Organi dell'Associazione, escluso il Collegio dei revisori dei conti, devono essere soci dell'Associazione stessa.

Tutte le cariche possono essere ricoperte da persone che siano soci da almeno un triennio dal giorno della votazione.

Gli eletti negli organi dell'Associazione debbono godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali nell'ultimo quinquennio precedente l'elezione.

Tutte le suddette cariche non possono essere ricoperte da persone che hanno rapporto di lavoro dipendente, continuativo, subordinato e diretto con l'Associazione, da persone che vengono a trovarsi in conflitto di interessi con l'Associazione e da persone che hanno rapporto di lavoro, dipendente, continuativo, subordinato e/o diretto, con enti, istituzioni ed organismi associativi collegati con l'Associazione e/o ai quali sia demandata l'assistenza degli associati dell'Associazione.

Articolo 15

Assemblea generale

L'Assemblea generale dell'Associazione è costituita:

- a) dal presidente dell'Associazione;
- b) da due vicepresidenti;
- c) dal presidente e dal vicepresidente di ciascun Sindacato provinciale di categoria; dal presidente e da un vicepresidente della Sezione provinciale Giovani di Confagricoltura - ANGA; dal presidente e dal vicepresidente dell'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo - ANPA; dal presidente provinciale di Confagricoltura Donna.
- d) dal presidente e vicepresidente delle Federazioni di prodotto nonché dai presidenti delle singole Sezioni di prodotto costituite;
- e) dai reggenti delle Sezioni comunali e intercomunali di cui all'art. 32;
- f) da 90 delegati complessivamente eletti dagli appartenenti a ciascun Sindacato di categoria riuniti in assemblee zonali; i 90 (novanta) delegati vengono ripartiti fra le zone in proporzione al numero di soci iscritti in ogni zona in ciascun Sindacato o nelle Sezioni in cui si articola la Federazione italiana impresa agricola familiare sede di Rovigo, garantendo almeno un delegato in ogni zona a ciascun Sindacato o a ciascuna delle Sezioni in cui si articola la Federazione italiana impresa agricola familiare sede di Rovigo;
- g) dal presidente dell'Agriturist provinciale.

All'Assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al quarto comma dell'art. 4, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.

Ciascun componente l'Assemblea esprime un solo voto.

I componenti dell'Assemblea generale potranno esercitare le previste funzioni solo se in regola con il pagamento dei contributi associativi. Non è ammessa delega.

Articolo 16

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, entro i primi sei mesi dell'anno; in via straordinaria, per iniziativa del presidente in caso di necessità, o in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva, o a richiesta di due Sindacati di categoria, o di due Federazioni di prodotto, o del Collegio dei revisori dei conti o da almeno la 1/10 dei soci.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

All'Assemblea generale ordinaria è invitato il presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Articolo 17

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è convocata su deliberazione del Consiglio direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale o con posta elettronica o a mezzo PEC spedito ai componenti di essa almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Previa delibera del Consiglio direttivo l'Assemblea può essere convocata anche in vi-

deoconferenza ovvero in forma mista e l'esercizio del voto, compreso quello elettivo può essere svolto con sistemi informatici. In tal caso la delibera del Direttivo deve individuare modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, e prevedere sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e la regolarità dello svolgimento dell'adunanza.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a 6 (sei) giorni.

L'urgenza è dichiarata dal presidente.

Articolo 18

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Articolo 19

Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o di impedimento, dal vicepresidente più anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro trenta giorni, alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Per le Assemblee che comportano atti di straordinaria amministrazione o modifiche dello statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

Articolo 20

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) la elezione del presidente di Confagricoltura Rovigo scelto tra i soci iscritti da almeno tre anni;
- 2) l'eventuale elezione del presidente onorario dell'Associazione;
- 3) l'elezione di 20 (venti) componenti il Consiglio direttivo, di cui 15 scelti tra i reggenti comunali e intercomunali e 5 (cinque) tra i soci iscritti da almeno tre anni. I 15 (quindici) scelti tra i reggenti dovranno rispettare le seguenti proporzioni: 4 (quattro) dell'Alto Polesine, 6 (sei) del Medio Polesine e 5 (cinque) del Basso Polesine;
- 4) la nomina di tre probiviri;
- 5) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambi-

to e in armonia con le direttive e le istruzioni confederali;

6) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;

7) le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;

8) la determinazione dei contributi che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Associazione, a norma dell'art. 7 del presente statuto;

9) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;

10) la nomina dei revisori dei conti e la determinazione del loro eventuale emolumento;

11) la proposizione dei ricorsi al Comitato direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta esecutiva confederale concernenti la misura del contributo da versare alla Confederazione;

12) il deferimento al Comitato direttivo confederale dei casi di dissenso tra singoli Sindacati di categoria e l'Associazione;

13) approvare il Codice etico;

14) il recesso dalla Confederazione, con le maggioranze di cui all'articolo 18;

15) la determinazione dell'eventuale emolumento per il presidente dell'Associazione.

Articolo 21

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito:

a) dal presidente dell'Associazione che lo presiede;

b) dai due vicepresidenti dell'Associazione;

c) dai presidenti e vicepresidenti dei Sindacati provinciali di categoria, dal presidente e da un vicepresidente della Sezione provinciale Giovani di Confagricoltura - ANGA e dal presidente e dal vicepresidente dell'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo, dal presidente provinciale di Confagricoltura Donna;

d) dal presidente e vicepresidente delle tre Federazioni provinciali di prodotto;

e) dai reggenti responsabili delle rispettive zone;

f) dai 20 (venti) eletti dell'Assemblea generale come da art. 20.

g) dai presidenti della Sezione di prodotto Valli da pesca e Allevamenti ittici e dell'Agriturist provinciale.

L'elezione a membro del Consiglio direttivo di Confagricoltura Rovigo è subordinata al rilascio della delega sindacale nei confronti di Confagricoltura.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui all'art. 4 ove stabilito nei rispettivi accordi con l'Associazione.

Ciascun componente il Consiglio direttivo esprime un solo voto. Non è ammessa delega.

Articolo 22

Convocazione e adunanze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o una Federazione di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente della Associazione.

La convocazione è effettuata con comunicazione ai componenti il Consiglio direttivo, tramite lettera o posta elettronica inviata almeno 7 (sette) giorni prima di quello sta-

bilito per l'adunanza.

Il Consiglio direttivo è validamente insediato, in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo potranno essere svolte anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

In casi di urgenza, la convocazione del Consiglio direttivo può essere fatta con posta elettronica o per fax o con altri strumenti elettronici con anticipo non minore di 48 (quarantotto) ore.

L'urgenza è dichiarata dal presidente.

Articolo 23

Attribuzioni del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) eleggere i due vicepresidenti della Associazione su proposta del presidente con le modalità di cui all'art. 26. Eleggere due componenti la Giunta esecutiva su proposta del presidente, di area e/o aree non coperte dai vicepresidenti. Eleggere ulteriori quattro componenti la Giunta esecutiva di cui almeno uno per l'Alto, il Medio e il Basso Polesine, rispettivamente. Tutte le scelte del Consiglio direttivo dovranno avvenire tra i suoi membri.
- b) deliberare su tutte le questioni di carattere sindacale e generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- c) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- d) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito dell'Associazione;
- e) ratificare gli statuti dei Sindacati di categoria e i regolamenti delle Federazioni di prodotto e delle Sezioni di prodotto, nonché eventuali successive modifiche;
- f) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni provinciali di prodotto, rilevanti per la provincia, ovvero in corrispondenza di quelle nazionali, in base all'articolo 25 dello statuto confederale;

- g) esaminare ed approvare la proposta di bilancio e il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione da presentare all'Assemblea generale;
- h) proporre all'Assemblea i contributi che dovranno essere versati dai singoli soci all'Associazione, a norma dell'art. 7 del presente statuto;
- i) proporre all'Assemblea la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5;
- j) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al quarto comma dell'art. 4;
- k) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'art. 5 del presente statuto;
- l) deliberare sulla perdita della qualità di socio di cui all'art. 8 del presente statuto.
- m) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dalla Giunta esecutiva o dal presidente;
- n) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dalla Giunta esecutiva e attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;
- o) deliberare il regolamento elettorale;
- p) adottare il Codice Etico.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 24

Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è costituita dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai due vicepresidenti della Associazione e dai sei membri eletti dal Consiglio direttivo secondo le modalità previste all'art. 23.

I componenti della Giunta non possono rivestire e comunque sono incompatibili con incarichi politici, sia nazionali, sia regionali, sia locali, né ricoprire cariche nel Parlamento europeo, nazionale e regionale.

La Giunta esecutiva dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

La Giunta esecutiva è proclamata dal Consiglio direttivo.

Partecipano alla Giunta esecutiva senza diritto di voto il presidente della Sezione provinciale Giovani di Confagricoltura – ANGA, il presidente dell'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo e il presidente provinciale di Confagricoltura Donna.

Articolo 25

Attribuzioni della Giunta esecutiva

Spetta alla Giunta esecutiva:

- 1) collaborare col presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio direttivo;
- 3) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria e alle singole Sezioni di prodotto, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del presente statuto;
- 4) predisporre il bilancio ed il rendiconto consuntivo dell'Associazione da presentare per l'esame al Consiglio direttivo;
- 5) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per la gestione economica e

finanziaria dell'Associazione;

6) approvare l'organico ed il regolamento del Personale;

7) procedere alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenziamenti del Personale;

8) designare i delegati a rappresentare l'Associazione alla assemblea della Federazione regionale agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato direttivo della Federazione regionale agricoltori eventualmente spettanti all'Associazione;

9) assicurare e mantenere il coordinamento tra i Sindacati provinciali ed i soci aderenti;

10) nominare i rappresentanti dell'Associazione nelle pubbliche amministrazioni, negli enti economici e in qualsiasi organismo dove viene richiesta la rappresentatività dell'Associazione;

11) deliberare tutti gli incarichi e le rappresentanze dei dipendenti, di qualsiasi grado e competenza;

12) istituire Sezioni provinciali di prodotto per settori produttivi e assegnarle alle Federazioni provinciali di prodotto di competenza;

13) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statuari.

Nei casi di urgenza la Giunta esecutiva è autorizzata ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

L'urgenza è dichiarata dal presidente.

La Giunta esecutiva è validamente insediata se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti.

Il funzionamento della Giunta esecutiva segue le stesse norme stabilite per il Consiglio direttivo.

L'intervento alle adunanze della Giunta esecutiva può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 26

Presidente e vicepresidenti

Il presidente viene eletto dall'Assemblea generale, fra gli associati che hanno presentato la propria candidatura all'Associazione tramite posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva.

Spetta al presidente illustrare all'inizio del suo mandato con una relazione all'Assemblea il proprio programma per la crescita, efficientamento ed innovazione dell'organizzazione, informando la stessa, al termine di ogni esercizio sociale, dei risultati ottenuti e delle prospettive di sviluppo e di ammodernamento dell'azione sindacale.

I vicepresidenti sono eletti dal Consiglio direttivo in numero di due, possibilmente di aree territoriali diverse.

Il presidente e i vicepresidenti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni del presidente il Consiglio direttivo provvederà a conferire l'incarico a uno dei vicepresidenti che eserciterà le attribuzioni del presidente dimissionario, sostituendolo sino alla successiva assemblea elettiva da tenersi comunque nei termini statuari.

L'incarico di presidente e vicepresidente dell'Associazione non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici, sia nazionali, sia regionali, sia locali, e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Il presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fron-

te a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente da lui delegato o, in mancanza di delega, dal vicepresidente eletto col maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal più anziano in età.

Articolo 27

Attribuzioni del presidente

Spetta al presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- 3) esaminare e risolvere le questioni interne degli Uffici e del Personale;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 5) partecipare all'Assemblea generale della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, giusta l'art. 12 dello statuto confederale;
- 6) partecipare al Consiglio direttivo della Federazione regionale;
- 7) convocare, se lo ritiene opportuno, congiuntamente, tutti o alcuni consigli provinciali dei Sindacati di categoria per la trattazione di problemi comuni a più categorie, nonché di indire particolari convocazioni di associati interessati a specifici argomenti o questioni.

In caso di urgenza, il presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo.

L'urgenza è dichiarata dal presidente.

Articolo 28

Presidente onorario

Il presidente onorario, eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi dell'Associazione.

L'incarico di presidente onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici sia nazionali, sia regionali, sia locali, e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Articolo 29

Revisori dei conti

L'Assemblea nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il presidente del Collegio stesso. I membri del Collegio dei revisori, di norma, devono essere iscritti all'Albo dei revisori contabili.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ne riferisce all'Assemblea con relazione sul rendiconto economico finanziario, previa comunicazione al Consiglio direttivo.

I revisori dei conti effettivi partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il presidente del Collegio dei revisori partecipa ai lavori della Giunta esecutiva quando si elabora la proposta di conto consuntivo e di bilancio preventivo da presentare al Consiglio direttivo.

Articolo 30

Collegio dei probiviri

L'Assemblea generale dell'Associazione nomina un Collegio di tre probiviri, i quali durano in carica quattro anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione ed è totalmente gratuita.

Al Collegio dei probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'Associazione.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra i soci o tra le organizzazioni aderenti e l'Associazione e il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell'atto che si intende contestare.

Articolo 31

Organizzazione periferica

In ogni comune della provincia è costituita una "Sezione" dell'Associazione, composta da tutti gli associati che ivi possiedono o conducono fondi.

È in facoltà del Consiglio direttivo determinare la costituzione di Sezioni intercomunali che raggruppano gli associati che possiedono o conducono fondi siti in due o più comuni contermini.

Le Sezioni comunali e intercomunali sono riunite in raggruppamenti denominati "Zone", secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 32

Reggenti e responsabili di zona

Le Sezioni comunali e intercomunali sono rette da un reggente eletto tra gli associati della Sezione dagli associati che possiedono o conducono fondi nel comune o nei comuni raggruppati, in occasione della assemblea di zona per il rinnovo delle cariche.

Il reggente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Gli associati che possiedono o conducono fondi in più comuni hanno diritto a votare in ognuna delle rispettive Sezioni comunali e intercomunali.

Il reggente rappresenta l'Associazione presso l'autorità comunale, raccoglie le istanze degli associati del comune e, sulla base delle direttive dell'Associazione, organizza l'attività sindacale dell'Associazione nel comune. Si rapporta, ove necessario, con i colleghi reggenti della zona e con il reggente responsabile della zona stessa.

I reggenti dei comuni della zona si riuniscono, in tempo utile per la costituzione del Consiglio direttivo, per eleggere un reggente responsabile di zona ed un suo vice.

Il responsabile di zona è componente del Consiglio direttivo ed ha il compito di tenere costanti rapporti con i colleghi reggenti comunali della zona; consulta i reggenti prima delle riunioni del Consiglio direttivo per raccoglierne le istanze e osservazioni in base agli argomenti posti all'ordine del giorno e avrà cura dopo le riunioni del Consiglio direttivo di informare i colleghi reggenti di quanto discusso e deliberato.

Articolo 33

Direzione e Personale dell'Associazione

L'attività dell'Associazione si esplica a mezzo dei Servizi e degli Uffici in base ad un regolamento ed a un organico approvati dalla Giunta esecutiva.

Il direttore dell'Associazione:

a) sovrintende a tutti i Servizi dell'Associazione e ne regola l'attività. Egli è di diritto capo del Personale;

b) applica le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, studia e propone al presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione, è segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al presidente, i relativi verbali;

d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo della Federazione regionale;

e) propone, agli Organi competenti, l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del Personale e le sanzioni disciplinari non di sua pertinenza;

f) firma tutti gli atti, contratti, documenti della Confagricoltura Rovigo in esecuzione delle decisioni e delle direttive degli organi competenti che non siano di stretta competenza del presidente.

TITOLO IV

Sindacati provinciali di categoria e Sezioni e Federazioni provinciali di prodotto

Articolo 34

Ordinamento

L'Associazione provinciale ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della Regione e delle altre associazioni professionali.

I sindacati attraverso i quali si articola l'Associazione hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Associazione. Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi sindacati provinciali previa autorizzazione dell'Associazione.

I Sindacati provinciali costituiscono, con i Sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le Federazioni nazionali di categoria previste dall'art. 26 del vigente statuto confederale.

È in facoltà del Sindacato provinciale di ricorrere al Consiglio direttivo dell'Associazione contro le direttive dell'Associazione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio direttivo è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati provinciali di categoria.

Gli agricoltori al momento della loro adesione alla Associazione vengono assegnati ai soli fini elettorali e di rappresentanza ad un solo Sindacato di categoria secondo il criterio della prevalenza o, in alternativa, secondo preferenza dell'interessato tenuto conto delle specifiche condizioni dell'azienda. Sempre secondo il criterio della prevalenza o preferenza i soci vengono assegnati al massimo a due Sezioni di prodotto e relative Federazioni provinciali di prodotto. L'Associazione ha la rappresentanza generale degli agricoltori associati nell'ambito provinciale, mentre i Sindacati per i soli problemi interessanti sindacalmente le singole categorie, assumono la rappresentanza di queste ultime, quali organi funzionali dell'Associazione.

Ogni Sindacato provinciale di categoria cura, nell'ambito della Associazione, tutte le questioni strettamente attinenti alla categoria rappresentata, entro i limiti delle direttive di carattere generale stabilite dagli Organi dell'Associazione stessa.

Articolo 35

Sindacati provinciali di categoria

I Sindacati provinciali di categoria, di cui all'art. 4 inquadrano in sede sindacale le ca-

tegorie imprenditoriali secondo le forme di conduzione.

In particolare:

- 1) il Sindacato provinciale dei proprietari conduttori in economia e delle forme associative inquadra i proprietari conduttori in economia ed i concedenti di beni a conduzione associata;
- 2) il Sindacato provinciale degli affittuari conduttori in economia inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) la Federazione italiana impresa agricola familiare sede di Rovigo, inquadra i coltivatori diretti proprietari ed affittuari, strutturati in due Sezioni aventi ciascuna un proprio presidente;
- 4) il Sindacato provinciale dell'alimentare, agroalimentare e agroindustriale inquadra le imprese dei relativi settori;
- 5) il Sindacato provinciale della proprietà fondiaria inquadra i proprietari dei beni affittati.

Ogni Sindacato provinciale costituente l'Associazione deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo statuto dell'Associazione provinciale e a quello della Federazione nazionale di categoria. Lo statuto deliberato dall'assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione provinciale.

Articolo 36

Sezioni provinciali di prodotto e Federazioni provinciali di prodotto

Le Sezioni provinciali di prodotto di cui all'art. 4 inquadrano i soci dell'Associazione secondo specifici settori di produzione, al fine di promuovere, assistere, coordinare le varie attività economiche.

Le Sezioni provinciali di prodotto sono raggruppate in Federazioni provinciali di prodotto. Le Federazioni provinciali di prodotto hanno compiti di indirizzo e valutazione generale, fatta salva l'autonomia specifica di ogni singola sezione di prodotto.

La Giunta esecutiva costituisce per i prodotti di interesse le Sezioni provinciali di prodotto delle corrispondenti Federazioni nazionali costituite dalla Confagricoltura.

Le Sezioni provinciali concorrono a formare le Sezioni di prodotto regionali.

Possono essere istituite, con delibera della Giunta esecutiva, altre Sezioni provinciali di prodotto per settori produttivi diversi da quelli considerati nel secondo comma.

Ciascuna Federazione provinciale di prodotto dovrà avere un proprio regolamento deliberato dalla rispettiva assemblea ed approvato dalla Federazione nazionale di prodotto, al quale si conformeranno le Sezioni provinciali. Il tutto deve essere ratificato dal Consiglio direttivo dell'Associazione e per le Sezioni anche dalla competente Sezione nazionale di prodotto.

TITOLO V

Patrimonio - Entrate - Bilanci

Articolo 37

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o a qualsiasi altro titolo spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalla eccedenza dei bilanci annuali.

Articolo 38

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea, nonché dalle quote di pertinenza dell'Associazione sui proventi a carattere nazionale o provinciale relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità agli scopi dell'Associazione.

Articolo 39

Amministrazione - Bilanci

La Giunta esecutiva determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale, insieme con le relazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale.

TITOLO VI

Modificazioni statutarie - Scioglimento dell'Associazione

Articolo 40

Modificazioni statutarie

Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'Assemblea generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 41

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri e stabilendone le modalità di liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Disposizioni Finali e Transitorie

Articolo 42

Fino alla costituzione degli Organi e alla elezione delle cariche dell'Associazione in

base alle norme previste dal presente statuto, rimangono in vigore gli organi e le cariche e le loro relative modalità di funzionamento ed uso delle deleghe in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Articolo 43

Il presente statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua ratifica al Comitato direttivo confederale.

Articolo 44

Su proposta della Giunta esecutiva, con apposita delibera, il Consiglio direttivo può apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste da disposizioni normative successive, dalla Confederazione per ratificarlo, nonché in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusta l'art. 39 dello stesso statuto confederale.

Articolo 45

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice civile in materia di associazioni.

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.

Articolo 46

Le persone elette a far parte degli Organi dell'Associazione che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle sedute, saranno dichiarate decadute dall'incarico e si farà luogo alla loro sostituzione.

Articolo 47

Tutte le persone elette in base alle norme del presente statuto rimangono in carica un quadriennio e sono rieleggibili, salvo per il presidente e i vicepresidenti, che non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi, e per i membri della Giunta esecutiva che non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi.

Articolo 48

Tutti gli associati possono esercitare il diritto di voto anche a mezzo delega; ad una stessa persona non può essere affidata più di una delega; non è ammessa la delega nella partecipazione a tutti gli organi collettivi.

Articolo 49

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto è competente il Foro di Rovigo.

Articolo 50

Sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 16 punto 19 dello statuto confederale, poteri di conciliazione ed all'occorrenza di mediazione al Comitato direttivo confederale, ed in seconda istanza al Collegio dei probiviri confederali, nei confronti della Confagricoltura Rovigo, per quanto riguarda i rapporti con le altre organizzazioni confederate.

F.to: Ballani Lauro

" Pietro Castellani Notaio